

spetta inoltre alla Corte costituzionale verificare la compatibilità con la Costituzione delle norme interne che abbiano l'effetto di discriminare i lavoratori nazionali rispetto agli altri cittadini comunitari;

il giudice delle leggi ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, quelle disposizioni suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli Stati membri, in ordine ad una medesima fattispecie (sentenza n. 443 del 1997);

rimettere la soluzione del problema alla Corte costituzionale rappresenta un rimedio indiretto, in quanto non immediatamente accessibile ai cittadini, e quindi appare più opportuno intervenire direttamente per sanare tali situazioni di disparità di trattamento,

impegna il Governo

a fare in modo che in sede di attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B del disegno di legge comunitaria 2003 sia garantita una parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri in aderenza con i principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci ed alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, quelle disposizioni suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri, in ordine ad una medesima fattispecie;

ad assicurare che sia comunque garantita anche per il futuro, in sede di attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, la massima uniformità rispetto alla normativa di attuazione adottata dagli altri Stati membri così da evitare

l'insorgere di situazioni discriminatorie « a rovescio » a danno dei cittadini italiani;

ad intervenire, anche con iniziative normative, per sanare le situazioni discriminatorie presenti nella legislazione vigente di attuazione nella normativa comunitaria, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, così da superare il verificarsi di situazioni discriminatorie « a rovescio » che si traducono in un danno ingiustificato a carico dei cittadini italiani.

9/3618-B/7. Zanettin, Palma.

La Camera

premessi che:

l'articolo 21, comma 1, del testo in esame modifica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;

l'articolo 21, comma 2, abroga altresì il comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 in materia di lavori socialmente utili;

le norme modificate e abrogate hanno l'obiettivo di garantire una soluzione occupazionale per i lavoratori socialmente utili attraverso la costituzione di società miste o di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi di artigiani con attività « uguali, analoghe o connesse » a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, che impegnino una percentuale non inferiore al 40 per cento dei lavoratori socialmente utili, in caso di un'eventuale affidamento a terzi delle stesse attività,

impegna il Governo

ad individuare forme di intervento che, senza entrare in contrasto con la normativa europea, consentano agli enti locali e agli altri enti pubblici di prolungare i contratti in essere con le imprese costi-

tuitesi sulla base della legislazione relativa ai lavoratori socialmente utili o di procedere alla individuazione di forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro in analogia con le finalità previste dal decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni.

9/3618-B/8. Crisci, Guerzoni, Motta, Cordoni, Bova, Maran, Zani, Bellini, Bettini, Alberta De Simone, Filippeschi, Paola Mariani, Ottone.

La Camera

premessi che:

all'articolo 17 del disegno di legge in esame si delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, prevedendo specifici principi e criteri direttivi;

nel corso dell'esame svolto presso il Senato sono state apportate alcune modifiche ai criteri e principi direttivi contenuti nel predetto articolo 17, sopprimendo, in particolare, il riferimento alla necessità di un « comportamento di contrasto » da parte della vittima, consistente nell'aver inequivocabilmente dichiarato il comportamento come offensivo, e ritenendo invece sufficiente la persistenza del comportamento indesiderato per ragioni connesse al sesso affinché lo stesso sia considerato « molesto »;

il principio della parità di trattamento rappresenta un obiettivo fondamentale per l'Unione europea, come previsto, in particolare, dal progetto di Trattato costituzionale europeo e dalla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi

altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali;

per dare attuazione concreta a tale principio è stato definito un ampio ed organico quadro normativo in sede comunitaria, con l'adozione, in particolare, delle direttive:

76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/73/CE i cui criteri specifici di delega sono contenuti nel disegno di legge in esame;

2000/43/CE, che attua il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE sono state recepite nell'ordinamento interno sulla base delle deleghe previste dalla legge comunitaria per il 2001 (legge n. 39 del 2002) e, mentre per la direttiva 2000/78/CE non si prevedevano specifici criteri di delega, per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE si stabiliva la necessità di tenere conto di specifici principi direttivi tra cui, in particolare, la necessità di considerare come « discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo (...) »;

la formulazione dell'articolo 17 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, era stato, pertanto, così definito affinché fosse pienamente corrispondente a quanto previsto dall'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001, dove si indicavano i

principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ed in modo da assicurare il pieno coordinamento normativo delle disposizioni di attuazione di direttive comunitarie vertenti sull'unico tema della parità di trattamento,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di attuazione della delega contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge in esame, della necessità di assicurare un pieno coordinamento delle

disposizioni normative di attuazione delle direttive comunitarie vertenti sull'unico tema della parità di trattamento prevenendo, in particolare, che sia richiesto un « comportamento di contrasto » da parte della vittima — consistente nell'aver inequivocabilmente dichiarato il comportamento come offensivo — ai fini della definizione di tale comportamento come « molestia sessuale » sul luogo di lavoro, in aderenza con quanto previsto per la definizione di molestia per motivi connessi alla razza o all'origine etnica.

9/3618-B/9. Di Teodoro, Guido Giuseppe Rossi, Giorgio Conte.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2187 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) E L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4, DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI, CON ALLEGATI, FATTO A VIENNA IL 22 SETTEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (4220)**

**(A.C. 4220 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4220 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

*(Ratifica ed esecuzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi

Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo *a*) del Protocollo stesso.

**(A.C. 4220 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

*(Designazione amministrazioni competenti).*

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano:

*a*) il Ministero delle attività produttive competente per gli adempimenti di cui

agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo;

b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo;

c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attività inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.

**(A.C. 4220 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

*(Deleghe di competenza).*

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 1.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.

**(A.C. 4220 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Sanzioni).*

1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo è tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.

3. Le attività ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.

**(A.C. 4220 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 517.680 per

l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4220 – Sezione 7)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1990 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A GIBUTI IL 30 APRILE 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (4214)**

**(A.C. 4214 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4214 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

**(A.C. 4214 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4214 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4214 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2018 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO AD HELSINKI IL 24 APRILE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (4215)**

**(A.C. 4215 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4215 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.

**(A.C. 4215 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione 9 del *Memorandum* stesso.

**(A.C. 4215 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4215 - Sezione 5)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4215 - Sezione 6)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 4215, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Memorandum d'intesa

tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998,

considerata la necessità di garantire la trasparenza ed il controllo pubblico dei trasferimenti di materiali della difesa e delle correlate transazioni bancarie come specificato nella legge n. 185 del 1990 e l'esigenza di prevenire la possibilità di eventuali operazioni di triangolazione,

impegna il Governo

in conformità alle normative vigenti, ad assicurarsi che in tutte le operazioni di esportazione e trasferimento di armi e materiali per la difesa con la Finlandia venga prodotta adeguata certificazione di destinazione ed uso finale, nonché la documentazione relativa alle correlate transazioni bancarie.

9/4215/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*)  
Giovanni Bianchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2019 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 10 MAGGIO 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (4216)**

**(A.C. 4216 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4216 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

**(A.C. 4216 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4216 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.040 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4216 — Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2061 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO, FATTO AD ALGERI IL 24 OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4218)**

**(A.C. 4218 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4218 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

**(A.C. 4218 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4218 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.905 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4218 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2186 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA RE-  
PUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA SULLA PROMO-  
ZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTO-  
COLLO AGGIUNTIVO, FATTO A CARACAS IL 14 FEBBRAIO 2001  
(APPROVATO DAL SENATO) (4219)**

**(A.C. 4219 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4219 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

**(A.C. 4219 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4219 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2206 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA  
SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI  
INVESTIMENTI, FATTO AD ANKARA IL 22 MARZO 1995  
(APPROVATO DAL SENATO) (4221)**

**(A.C. 4221 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4221 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

**(A.C. 4221 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4221 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Circolare del capo della polizia relativa a misure di sorveglianza presso i luoghi di ritrovo degli studenti)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

si apprende dalla stampa che, in seguito ad un'indagine condotta dall'università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, risulterebbe che la scuola è il luogo in cui si registra il maggior consumo di stupefacenti da parte degli adolescenti;

il capo della polizia, De Gennaro, ha inviato una circolare, con la quale ha invitato questori e prefetti a predisporre « accurate misure di sorveglianza » davanti agli istituti e nei luoghi di ritrovo degli studenti e ha sollecitato la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti preventivi;

dall'indagine citata risulta che il 42 per cento degli adolescenti intervistati, in età compresa tra 14 e 19 anni, avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, ma che, nel 90 per cento dei casi, si tratterebbe comunque di droghe leggere;

questo intervento di militarizzazione delle scuole, finalizzato al controllo della diffusione delle droghe, si inserisce in una più ampia politica proibizionistica e rappresenta solo una parte della spinta autoritaria e repressiva, che si evidenzia anche in altri campi della politica governativa;

la circolare De Gennaro, infatti, si propone l'obiettivo di sottoporre ad una stretta sorveglianza le attività studentesche e l'ipotesi è confermata dal fatto che la

circolare raccomanda anche di intensificare i servizi informativi, per « percepire tempestivamente fermenti tra la popolazione studentesca »;

la logica è la stessa che ha portato al *blitz* del 30 settembre 2003 contro alcuni studenti del liceo romano Virgilio, giunto alla fine di un'indagine condotta – secondo le modalità riferite dalla stampa – da alcuni agenti, che hanno operato nella scuola travestiti da personale ausiliario e da addetti alle pulizie –;

in cosa consistano le « accurate misure di sorveglianza » e gli « opportuni provvedimenti preventivi » e cosa si intenda per « fermenti tra la popolazione studentesca »;

se non ritenga necessario, in materia di droghe, prevedere delle campagne di informazione mirate, che forniscano agli adolescenti strumenti più adeguati;

se azioni come quelle operate nei confronti degli studenti del liceo Virgilio rappresenteranno una prassi nelle iniziative delle forze dell'ordine.

(2-00915) « Titti De Simone, Giordano ».

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 2 – Iniziative per superare l'attuale commissariamento dell'autorità portuale di Ancona)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

in data 15 ottobre 2003, il Ministro interpellato ha nominato nella persona del

signor Paolo Annibaldi il commissario dell'autorità portuale di Ancona;

in precedenza, tra il Ministro interpellato e la regione Marche non si era realizzata l'intesa prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto sulla candidatura del signor Giorgio Cataldi, indicato dalla camera di commercio di Ancona, la regione Marche ha espresso parere sfavorevole;

la regione Marche non ha concesso l'intesa, anche perché il soggetto indicato non possiede i requisiti previsti dalla legge n. 84 del 1994;

anziché ricercare l'intesa, il Ministro interpellato ha lasciato passare i giorni, in modo che si superasse il termine del mandato del presidente Alessandro Pavlidi;

alla luce di tutto ciò, la nomina del commissario appare, ad avviso degli interpellanti, indipendentemente dalle qualità della persona, una palese violazione delle corrette procedure di nomina, secondo il dettato della legge n. 84 del 1994;

tale atto assume un'ulteriore gravità politica di fronte al fatto che viola anche la risoluzione n. 7-00296 della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati del 23 luglio 2003, con la quale si impegna il Governo « a superare nei termini più rapidi il commissariamento del porto di Livorno e a ricercare, in occasione dei prossimi rinnovi di altre presidenze di autorità portuali — come è il caso di quella di Ancona — le intese con le regioni interessate nel rispetto della legge, senza ricorrere ad altri ingiustificati commissariamenti che limitano di diritto e di fatto gli enti all'ordinaria amministrazione e mortificano le prospettive di sviluppo dei porti »;

il commissariamento, per la sua stessa natura giuridica, apre problemi seri per la vita economica della città di Ancona e della regione Marche, in una fase nella quale, a cominciare dalla fase di appro-

vazione del piano regolatore del porto sino alla realizzazione delle infrastrutture portuali, ci sarebbe stato bisogno di un governo della portualità nella pienezza delle sue funzioni —:

quali iniziative intendano assumere per superare immediatamente la situazione di commissariamento e per riaprire un'autentica concertazione con la regione e gli enti locali di Ancona e Falconara Marittima, in grado di poter nominare il nuovo presidente dell'autorità portuale di Ancona.

(2-00938) « Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Calzolaio, Gasperoni, Giacco, Paola Mariani, Angioni, Bielli, Burlando, Cazzaro, Armando Cossutta, Di Gioia, Guerzoni, Labate, Pinotti, Ruggia, Ruggieri, Sandi, Stramaccioni, Giachetti, Mussi, Pasetto, Battaglia, Montecchi ».

(21 ottobre 2003)

**(Sezione 3 – Nomina di cinque commissari straordinari preposti a seguire l'andamento della realizzazione delle infrastrutture previste dalla legge obiettivo)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il 30 luglio 2003 sono stati nominati cinque commissari straordinari per « agevolare e dare impulso all'adozione degli atti connessi alla realizzazione degli interventi » in altrettante aree del Paese (Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto; Emilia Romagna e Toscana; Marche, Umbria e Sardegna; Basilicata, Puglia, Calabria e Sar-

degna; interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno) per le infrastrutture strategiche previste dalla cosiddetta « legge obbiettivo »;

si prevede che i commissari debbano « seguire l'andamento delle opere, attraverso il costante monitoraggio delle medesime » e provvedere alle « opportune azioni di indirizzo e supporto », nonché « trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Cipe una relazione trimestrale sulla attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione »;

tali funzioni appaiono molto generiche e, soprattutto, non è chiaro attraverso quali modalità l'azione dei commissari potrà accelerare la realizzazione delle opere;

il 6 agosto 2003 il Ministro interpellato ha annunciato l'emanazione di un'apposita direttiva contenente una sorta di codice comportamentale per i commissari;

nel testo del decreto si riconosce, implicitamente, che le professionalità necessarie per svolgere tali funzioni sarebbero presenti anche all'interno del ministero; si scrive, infatti, per giustificare la nomina dei commissari, che « le strutture interne del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono totalmente assorbite da altre missioni istituzionali »;

risulta agli interpellanti che per ogni commissario straordinario siano previsti compensi particolarmente elevati: 160 mila euro come compenso annuale, fino a 340 mila euro come compenso aggiuntivo al termine dell'incarico, fino a 280 mila euro come rimborso spese; nel caso che l'incarico avesse una durata triennale, ad esempio, per ogni commissario si arriverebbe a spendere fino a 1 milione e 600 mila euro;

intanto, le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici in infrastrutture si stanno ulteriormente riducendo (per il 2004, ad esempio, si prevede una riduzione del 13 per cento); da ciò deriva, in

particolare, la mancata realizzazione delle infrastrutture annunciate dal Governo —:

se, considerando le generiche funzioni attribuite ai commissari e la scarsità di risorse finanziarie per le opere pubbliche, ritengano giustificata la spesa connessa alle nomine già effettuate e ad eventuali nuove nomine per le altre aree del Paese;

con quali criteri siano stati individuati e scelti i commissari;

quali siano esattamente i contenuti della direttiva emanata dal Ministro interpellato.

(2-00937) « Vigni, Abbondanzieri, Raffaldini, Bogi, Bolognesi, Capitelli, Coluccini, Cordoni, Dameri, Filippeschi, Fluvi, Folenà, Fumagalli, Gambini, Lucà, Lucidi, Lulli, Raffaella Mariani, Mazzarello, Montecchi, Nannicini, Nieddu, Ottone, Pollastrini, Preda, Quartiani, Rava, Sabattini, Sandri, Sciacca, Sedioli, Soda, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Zunino ».

(21 ottobre 2003)

**(Sezione 4 - Appalto dei servizi di manutenzione del naviglio militare presso l'arsenale militare marittimo di Augusta)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro della difesa del 30 gennaio 1998 attuativo del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 459, ha configurato l'arsenale navale militare di Messina (*Marinarsen*) — che in atto occupa 468 dipendenti civili nella tabella C — come ente sottoposto a « gradualità procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura » se inidoneo a fornire, secondo cri-

teri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'amministrazione della difesa;

successivamente, con decreto attuativo del 24 ottobre 2001, *Marinarsen* è stato inserito tra gli enti gestiti dall'agenzia industrie difesa;

con la normativa richiamata, l'arsenale di Augusta è stato inserito, invece, nella tabella B, cioè tra gli arsenali strategici della Marina, direttamente alle dipendenze dello stato maggiore, senza alcun vincolo di economia gestionale;

la sopravvivenza di *Marinarsen* Messina è, quindi, legata alla sua capacità produttiva, che, però, può dispiegarsi se allo stesso vengono assicurate commesse adeguate;

tali commesse, nonostante gli impegni assunti pubblicamente e nel confronto con le organizzazioni sindacali, non sono assolutamente garantite, con la conseguente creazione di un clima di sfiducia tra il personale e di inquietudine nella cittadinanza, per il rischio evidente di soppressione della struttura;

sembrirebbe che il direttore dell'arsenale militare marittimo di Augusta, verosimilmente con il consenso del ministero della difesa, avrebbe scelto di dare corso per il secondo semestre 2003 a licitazioni private per l'appalto di servizi di manutenzione di naviglio militare, in particolare per lavori sulla corvetta Chimera, per un importo complessivo di euro 3.510.000,00;

come fra l'altro è stato evidenziato dalle organizzazioni sindacali, in particolare da una denuncia pubblica dalla Cisl Fps di Messina, *Marinarsen* Messina in atto è priva delle commesse necessarie per il suo equilibrio gestionale;

verosimilmente è sicuramente in condizione, per il possesso di adeguate risorse tecnologiche e professionali delle maestranze, oltre che per l'esistenza di idonei bacini anche in muratura, di assicurare

gran parte dei lavori che *Marinarsen* Augusta non può fare e vuole affidare al mercato privato —:

se si intenda intervenire per annullare la scelta della direzione dell'arsenale militare marittimo di Augusta di dare corso per licitazione privata all'appalto all'esterno dei servizi di manutenzione del naviglio militare;

se, conseguentemente, si vogliono affidare a *Marinarsen* Messina i molti servizi di manutenzione, anche al fine di non configurare una violazione dei principi della convenzione stipulata per il triennio 2003-2005 tra il ministero della difesa e la direzione generale dell'agenzia industrie difesa e per evitare quello che, ad avviso dell'interpellante, apparirebbe come un eventuale danno erariale derivante dallo spropositato aumento del costo complessivo dei servizi (che, anziché esternalizzati, potrebbero essere resi in economia da *Marinarsen* Messina);

se, alla luce delle conclamate insufficienze tecnologiche, strutturali e professionali di *Marinarsen* Augusta, non recuperabili in tempi medio brevi, non sia il caso di rivedere scelte evidentemente sbagliate, ridando a *Marinarsen* Messina il ruolo adeguato alle proprie potenzialità ed evitando così di moltiplicare ingiustificatamente i costi di gestione della manutenzione su navi militari.

(2-00935) « D'Alia, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rottondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci, Volontè ».

(21 ottobre 2003)